

canti messe in atto nelle caserme, dagli « anziani » nei confronti delle reclute, e che vengono riassunte sotto la comune definizione di « nonnismo »;

i genitori di tante vittime del « nonnismo » spontaneamente si riuniscono in associazioni cercando di sopperire alla mancanza di soluzioni e risposte da parte dei loro governanti —:

quali provvedimenti di carattere disciplinare, lasciando, naturalmente, che il procedimento giudiziario faccia il suo corso, il Governo, ed i diretti superiori degli interessati, intendano applicare nei confronti dei soggetti sottoposti ad indagine per il caso Scieri e, inoltre, quali misure e, in particolare, quali nuovi strumenti legislativi, amministrativi e di carattere organizzativo il Governo intenda assumere, al fine di asportare del tutto un fenomeno che, se pur riguardante una cerchia ristretta di persone che lo praticano e lo tollerano, getta disonore e vergogna su interi settori delle forze armate, da sempre distintisi, invece, per l'attaccamento e la difesa dei valori e dei principi democratico-costituzionali del nostro Paese. (3-05251)

CHIAMPARINO e CHERCHI. — *Al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le più recenti rilevazioni dell'evoluzione dei prezzi indicano che l'inflazione su base annua, tende a superare il due per cento, e che il fattore principale sembra essere la variazione dei prezzi degli oli minerali :—

quali siano le valutazioni del Governo e dell'Unione europea sulla evoluzione dell'inflazione, le iniziative assunte e che si intendano assumere, anche attraverso gli strumenti della concertazione tra le parti sociali, per il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe e per impedirne aumenti ingiustificati. (3-05252)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

ASCIERTO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di ottobre 1999 l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica inviava, con lettera raccomandata, ai propri locatari, un'ipotesi di vendita delle proprie strutture immobiliari in relazione alla circolare del 26 agosto 1999, n. 6/4SP/31573 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riserva di comunicare ulteriori disposizioni in merito alla valutazione degli immobili da parte degli organi competenti;

a seguito di quella comunicazione, in questi giorni, i suddetti titolari dei contratti di locazione ricevevano una lettera raccomandata nella quale si delineavano le stime effettuate per la valutazione degli immobili;

il calcolo eseguito dai tecnici incaricati dal ministero delle finanze — dipartimento per il territorio — risulta eccessivo, sia per il reale valore dell'immobile e sia per la disponibilità economica degli inquilini, dipendenti di enti pubblici o ex;

l'Inpdap allora Cpdel, gestita dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aveva acquisito suddetti immobili con i fondi dei contribuenti pubblici e mantenute queste strutture con le locazioni versate dagli stessi;

ora, per le varie vicissitudini di questi enti pubblici, si è addivenuto alla cessione, e sebbene ciò è regolato dalla legge n. 560 del 1993, lo Stato non può speculare ulteriormente sui suoi contribuenti per sanare il debito pubblico;

gli immobili posti in vendita recano la prevista riduzione del 30 per cento, dovuta alla vetustà ed al pagamento in contanti,

ma non si tiene conto dei lavori di straordinaria manutenzione che non sono stati mai eseguiti, né dell'adeguamento alle norme comunitarie;

tali ammodernamenti che competono al proprietario dello stabile graverebbero completamente sugli attuali inquilini —:

se i ministri interrogati vogliano rivedere l'intero sistema di valutazione per la vendita degli immobili di proprietà degli enti, con eventuale ipotesi di ulteriore riduzione per i lavori da eseguire nel rispetto delle attuali norme vigenti. (3-05243)

PEZZOLI. — *Ai Ministri per le politiche comunitarie e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

una direttiva comunitaria che risale al 1994, mirante ad eliminare l'uso del nichel dai prodotti destinati ad entrare in contatto con la pelle e da quelli rivestiti, assegna il limite del 20 luglio 2000, a tutti gli utilizzatori, per conformarsi ai nuovi requisiti imposti ed un ulteriore periodo di sei mesi per lo smaltimento dei prodotti non conformi già immessi sul mercato;

per l'industria dell'occhialeria italiana, soprattutto bellunese, famosa in tutto il mondo e vanto della nostra economia, il problema sorge a causa della sostanziale equiparazione, desumibile dalla direttiva, tra il settore dei prodotti ottici e quello dei metalli preziosi e della bigiotteria in genere;

per effetto di quest'improvvida analogia, i metodi di prova — tra i quali quelli d'abrasione e di condizionamento chimico — stabiliti per metalli preziosi, si rendono applicabili senza alcuna discriminazione al comparto dei prodotti ottici; ora, tali metodi di prova, sono eccessivamente aggressivi per l'occhiale e non consoni alle specifiche caratteristiche dei prodotti di questo settore;

la Francia, ad esempio, essendosi tempestivamente accorta del problema, ha provveduto a separare il settore dei prodotti ottici da quello dei metalli preziosi e

della bigiotteria in genere, permettendo così di meglio calibrare i *test* alle effettive attitudini dei diversi comparti —:

se non ritengano indispensabile per l'Italia, visto il peso del comparto ottico nell'economia nazionale, un intervento analogo a quello della Francia e che andrebbe a vantaggio non solo delle migliaia di famiglie che traggono il proprio reddito da questo settore, ma anche e soprattutto del consumatore finale, ingiustamente fuorviato da erronee traduzioni legislative di particolari questioni e competenze tecniche. (3-05244)

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, TASSONE e GRILLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se, in relazione al varo del modello unico 2000 per le dichiarazioni fiscali da presentarsi quest'anno relative ai redditi 1999, siano state previste misure di compensazioni oltre che fra i diversi tributi anche per i tributi dovuti dai coniugi dichiaranti, ricordando gli interroganti che il 6 ottobre 1999, in occasione dello svolgimento di precedenti interventi, il sottosegretario di Stato al ministero delle finanze aveva assicurato che la questione era allo studio da parte dei competenti uffici e considerato peraltro che la legge 13 aprile 1977, n. 114, che prevedeva la dichiarazione congiunta dei coniugi, era ed è da ritenersi pienamente in vigore. (3-05253)

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'intervista per molti aspetti inquietante rilasciata al quotidiano *Il Giornale* del 4 marzo, nella quale un dirigente statale dichiara di essere stato allontanato perché « vicino all'altro schieramento politico » pone una serie di interrogativi sullo *spoils system* all'italiana conseguente agli obiettivi politici perseguiti da questo Governo in materia di pubblica amministrazione;

il dirigente intervistato, dopo avere precisato che nessun atto della sua gestione è stato tacciato di faziosità e che anzi è stato il più efficiente collaboratore del Ministro le cui riforme non si sarebbero utilizzate senza il suo rilevante contributo, auspica che in un diverso quadro politico egli possa ritornare ai vertici dell'amministrazione dalla quale è stato faziosamente allontanato;

il quadro così delineato prefigura un prossimo totale *spoils system* nella prospettiva dell'alternanza di governo conseguente al risultato elettorale;

la preoccupazione sorge soprattutto per quei dirigenti di tutti i livelli (direttori generali, direttori di uffici centrali e periferici) che, preposti a funzioni importanti senza alcun criterio di merito, ma per la loro sola appartenenza politica (è pure accaduto, come è accaduto, che chi questa appartenenza pregressa non l'aveva è stato costretto a procurarsela) temono ora per il proprio immediato futuro professionale e quindi lavorano senza la necessaria serenità in un clima di sospetti, di rivendicazioni o peggio di rivincite, che certamente non consentono una trasparente ed efficiente condizione della pubblica amministrazione —:

se, per evitare irrimediabili ulteriori guasti al sistema di garanzie dei dipendenti pubblici preordinato ai principi della imparzialità della pubblica amministrazione, non si ritengano di adottare urgenti misure direttive che consentano una più equilibrata gestione della dirigenza pubblica.
(3-05254)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

alcuni ufficiali, già in servizio di complemento in ferma biennale, hanno avuto la possibilità, avendo i requisiti, di partecipare al concorso bandito nel suppl. str. Disp. n. 25 — Circolare n. 553, pubblicata il 14 luglio 1986, per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento (legge 19 maggio 1986, n. 224). Gli stessi ufficiali, a

fronte dell'articolo 9 della predetta legge, per poter partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aerei o elicotteri, dovevano, all'atto dell'ammissione ai corsi stessi, vincolarsi ad una ferma « volontaria » di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi;

gli stessi ufficiali, a fronte dell'articolo 18 della legge n. 224 del 19 maggio 1986, potevano solo « sperare » che il Ministro, all'undicesimo anno della predetta ferma, bandisse un concorso per titoli, che avrebbe definitivamente inquadrato questi ufficiali così « specializzati », che nel frattempo avevano maturato il grado di capitano nel ruolo di complemento, in servizio permanente effettivo, rinunciando come anzianità solo a due anni di servizio;

alcuni ufficiali, a fronte della precarietà del presente e dell'incertezza per il futuro hanno optato a partecipare al concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in servizio permanente (R.s.u.);

gli stessi ufficiali, in considerazione del dubbio sul proprio futuro lavorativo, hanno espressamente e ripetutamente chiesto, allo stato maggiore esercito, la garanzia della pubblicazione del concorso, e lo stesso Ente con lettera prot. n. 426/081162 del 16 giugno 1995 ha suggerito al punto due della stessa, a fronte di una impossibile certezza di pubblicazione del concorso da parte del Ministro, di concorrere ai concorsi, banditi ogni anno, per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente (R.s.u.) entro il compimento del 32esimo anno di età. Mettendo questi ufficiali, tutti « super-specializzati », in quanto istruttori militari di volo e piloti di aerei ed elicotteri con notevole anzianità di servizio e migliaia ore di volo (quindi un investimento per lo Stato), a concorrere, insieme con tutto il personale posto in congedo (la maggioranza dei concorrenti) solo per una minima parte dei posti (il 20 per cento), in quanto l'« 80 per cento » dei posti, annualmente, è riservata « esclusivamente » agli ufficiali di complemento di 1ª nomina e in ferma biennale;

viste queste notevoli difficoltà, la maggioranza degli ufficiali, pur rischiando la perdita del lavoro, e navigando nell'incertezza per anni, ha rinunciato a concorrere a questi concorsi annuali aspettando un concorso *ad hoc* solo per titoli, pubblicato a pagina 26 della *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale n. 97 del 15 dicembre 1998, che ha poi di fatto inquadrato gli ufficiali nel grado previsto, ma che risulta essere differente da quello previsto dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, pubblicata nel Giornale ufficiale Suppl. Str. Disp. n. 25 — Circolare n. 553 del 14 luglio 1986. Ovvero sarebbero stati necessari undici anni di ferma, e quindi i concorrenti potevano rivestire solo il grado di capitano, mentre la predetta legge ha cambiato questi dati, richiedendo solo un'anzianità, rispettivamente nel grado di tenente o capitano di complemento, non inferiore a due anni; situazione che ha scaturito ulteriori scavalcamenti e sperequazioni;

gli ufficiali che hanno optato, per avere immediata certezza nel lavoro e garanzia di carriera, per il concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo (R.s.u.), mettendo altresì in dubbio la sede di servizio e disagi vari, specialmente morali ed etici, si sono visti penalizzati, rispetto i colleghi, anche molto più giovani di servizio, che hanno avuto solo l'« onere » di aspettare un « qualcosa » di probabile effettuazione. Penalizzazione sia dal punto di vista morale che su quello professionale e di carriera che, di fatto, si è notevolmente allungata, e quindi decisamente « penalizzata » in obiettivi, funzioni e promozioni previste per il futuro —:

se sia a conoscenza della problematica che, seppure interessa soli 50 (circa), ufficiali dell'esercito, marina ed aeronautica, è particolarmente importante per gli stessi, e non solo dal punto di vista economico per il futuro, ma per quello morale, etico, professionale e funzionale;

quali e se siano previsti provvedimenti per sanare la sperequazione creatasi;

se, altresì, ritenga opportuno verificare la legittimità del concorso bandito

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — 4^a serie speciale n. 97 del 15 dicembre 1998 (pagina 26) non nel fine ma nel merito;

se ritenga di verificare il motivo per cui, pur ricevendo segnalazioni dagli interessati, gli organi preposti alla difesa non hanno né previsto questa « assurda » situazione attuale, e neanche hanno provveduto al risanamento « urgente » e « necessario » per stabilire il principio di « pari condizioni » al personale nella stessa veste giuridica;

se ritenga opportuno valutare la scelta fatta dagli ufficiali, poi rilevatisi penalizzati, che hanno affrontato, seguendo un suggerimento da parte dello S.M.E., un concorso particolarmente impegnativo, a differenza dei colleghi che si sono visti riconoscere, forse anche giustamente, grado e funzione in relazione all'anzianità di servizio. (3-05255)

ASCIERTO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge delega n. 216/92, i decreti legislativi n. 197 e 198 prevedevano per gli ispettori della Polizia di Stato, per i marescialli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza analoghi procedimenti di promozione anche in virtù dei principi sanciti dall'articolo 43 della legge n. 121/81;

il decreto legislativo n. 197/95 non subordinava ad esami o concorsi la promozione degli ispettori capo a sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza, ma solo ad un formale scrutinio per merito comparativo;

il decreto legislativo 198/95 regola l'avanzamento dei marescialli capo al grado di Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in misura proporzionale ai titoli posseduti e alla qualità del servizio prestato;

il Ministro della difesa con decreto del 3 maggio 1996, prevedeva una prova d'esami quale procedura di valutazione per

l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e con successivi decreti dal 1995 al 1998 lo stesso Ministro della difesa indicava analoghe prove ad esami, rispettivamente per i posti da attribuire per ogni anno;

tenuto conto della palese sperequazione operata nei confronti dei marescialli capo dell'Arma dei Carabinieri e nella considerazione che, al contrario, per gli ispettori della polizia di Stato è stata data esatta attuazione del dettato normativo cioè un procedimento di avanzamento senza concorso ossia per sola selezione di merito comparativa con la semplice valutazione di titoli, anzianità e meriti di servizio conseguiti —:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interpellati. (3-05256)

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'Isef di Roma è stato trasformato *ex lege* in Istituto universitario di scienze motorie (articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 1998);

il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, all'articolo 5, comma 1, dispone che « Il personale docente non universitario in servizio presso l'Isef di Roma e presso gli Isef pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti, mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma... I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio *status* giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Isef fino alla cessazione del rapporto con l'università... »;

l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 gennaio 1998 stabilisce che « le facoltà e i corsi di laurea e di diploma

in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali Isef pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo interessato »;

in presenza delle condizioni previste dalle norme citate, il personale docente non universitario ex Isef ha diritto di conservare le funzioni didattiche già svolte senza alcuna *deminutio*;

in tutta Italia la norma è stata correttamente applicata, per cui i docenti dell'Isef, che avevano i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 178/98 oltre a mantenere il proprio stato giuridico ed a conservare il trattamento economico precedentemente goduto, hanno mantenuto, sia in posizione di comando che di distacco o di incarico, anche le funzioni didattiche presso le nuove facoltà di scienze motorie;

per la Campania con decreto ministeriale 5 agosto 1999 è stata autorizzata l'istituzione della facoltà di Scienze motorie presso l'Iun (istituto universitario navale) a partire dall'anno 1999/2000;

con decreto n. 71 del 24 febbraio 2000, il rettore dell'Iun stabiliva le modalità della selezione da effettuarsi con un bando;

senza entrare nel merito delle pur criticabili modalità, all'articolo 1 di detto decreto si legge testualmente: « È indetta una selezione, riservata al personale Isef di Napoli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, per l'attribuzione delle funzioni didattiche di sostegno agli insegnamenti di contenuto tecnico-sportivo di « Teoria e metodologia del movimento umano » e di « Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra », attivati al primo anno di corso di laurea di Scienze motorie attivate e già assegnate a titolari accademici per l'anno accademico 99/2000 » —:

se non si ritenga opportuno assumere con urgenza le più idonee iniziative o adottare provvedimenti *ad hoc* perché sia rimossa un'evidente anomalia che inspiegabilmente colpisce circa cento docenti, per tanti anni in forza all'Isef di Napoli;

se quanto sollecitato non trovi una decisiva motivazione in una evidente violazione della normativa contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con la quale è previsto che i docenti dell'Isef mantengano le funzioni didattiche — e non « di sostegno » — presso le nuove facoltà;

se un intervento del Ministro interrogato non sia necessario anche per rimuovere una assurda situazione di disparità di trattamento ed una conseguente *deminutio* che lede la dignità di tanti che, con spirito di sacrificio, hanno dedicato la propria esistenza alla formazione di molti giovani. (3-05257)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nello Stato del Mozambico, da tre settimane un eccezionale allagamento di vaste zone abitate ha provocato la morte di centinaia di persone e ne ha posto in grave pericolo di vita molte migliaia, con gravissimi danni agli animali e all'ambiente;

è preannunciato l'aggravarsi della situazione a causa dell'arrivo di una nuova e forte perturbazione atmosferica —:

quali interventi immediati il Governo abbia posto in essere o voglia subito attivare per soccorrere le popolazioni in pericolo di vita, per assistere quelle salvate e per le quali ci sono problemi di alimentazione e di urgentissime cure mediche atte a sconfiggere le epidemie, per aiutare il ripristino di normali condizioni di vita, coinvolgendo anche gli enti economici internazionali, quali il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. (3-05258)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MICHIELON. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 del Ccnl Enti locali del 6 luglio 1995, e non più modificato, nel di-

sciplinare le assenze per malattia, ha radicalmente rinnovato la normativa concernente l'aspettativa per infermità, inidoneità fisica, infortuni e, in generale, tutto l'istituto del congedo straordinario;

i commi 1 e 2 del suddetto articolo dispongono che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi, superato il quale può, a richiesta, assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi;

ai sensi del successivo comma 7, il trattamento economico spettante in caso di assenze per malattia è conteggiato come segue:

intera retribuzione fissa mensile (100 per cento) per i primi 9 mesi di assenza;

90 per cento della retribuzione per i successivi 3 mesi;

50 per cento della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;

nessuna retribuzione per gli ulteriori 18 mesi richiesti per gravi motivi di salute;

si ritiene alquanto corretto il citato metodo, considerato che il precedente sistema di calcolo in ipotesi di assenze per malattie lasciava aperta la possibilità per qualcuno di approfittarsene a grave danno del bilancio degli Enti locali ed a discapito di chi realmente avesse bisogno di tale periodo di assenza;

dove, invece, non si concorda è sulla equiparazione contrattuale tra dipendente sano e dipendente con gravi problemi di salute o addirittura invalido; la normativa in oggetto, infatti, prevede, al comma 6, una sola eccezione per coloro che sono affetti da Tbc;

la parità di trattamento giuridico ed economico tra dipendenti invalidi e dipendenti non invalidi è un paradosso proprio del Ccnl degli Enti locali, in quanto Ccnl di altri comparti prevedono una disciplina *ad hoc*;

il Ccnl Scuola del 4 agosto 1995, ad esempio, al comma 8 dell'articolo 23, come modificato dall'ultimo Ccnl relativo al qua-